

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Friuli-Venezia Giulia, 3 aprile 1997, n. 282.

È legittima la delega, da parte della Commissione elettorale circondariale, alla Sottocommissione, organismo previsto in legge, di funzioni amministrative e, in particolare, dell'esame delle liste e dell'ammissione delle candidature.

Legittimamente la Sottocommissione elettorale circondariale esclude dalla lista i nominativi dei candidati che non hanno dichiarato di versare in alcuna delle condizioni previste dall'art. 15, c. 1, della l. 19 marzo 1990, n. 55.

Omissis.

2. Con la prima, articolata censura, il ricorrente contesta la delega dei compiti suoi propri da parte della Commissione elettorale circondariale di ... alla sottocommissione elettorale circondariale di ..., in particolare per quanto riguarda l'esame delle liste e l'ammissione delle candidature per le elezioni comunali di ...

Ad avviso dell'istante, la delega sarebbe ammissibile unicamente in presenza di operazioni elettorali da svolgersi in un numero rilevante di comuni, non già, come nel caso, ove le elezioni comunali si svolgessero in un unico comune.

Inoltre, la delega sarebbe imprecisa, per quanto riguarda le operazioni previste dall'articolo 33 del D.P.R. 570 del 1960, che non riguardano il Comune di ...

3. La censura risulta priva di giuridico pregio.

Invero, le sottocommissioni elettorali circondariali risultano istituite con la legge 30 giugno 1989 n. 244, ma il loro utilizzo risulta legato non solo all'elevato numero di comuni in cui si effettuano le elezioni, ma anche a ragioni di funzionalità e praticità.

Nel caso, tali ragioni risultano determinate dalla vicinanza tra la sede della sottocommissione elettorale circondariale (...), rispetto al comune di ..., dove si svolgevano le elezioni comunali *de quibus* tra l'altro nell'ambito di un territorio montano.

Va poi rilevato che l'istituto della delega amministrativa sia di generale applicazione nel nostro ordinamento, per cui non si vede per quali ragioni non vi si possa ricorrere anche nel caso che ne occupa, naturalmente facendo capo – come nella fattispecie – ad organismi espressamente previsti dalla legge.

La confutazione di tale censura vale ovviamente anche per tutti i richiami per illegittimità derivata che alla stessa vengono effettuati nel ricorso.

Quanto al contenuto della delega, il riferimento all'articolo 33 del DPR 570 del 1960, riguardante i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, tutt'al più può considerarsi superfluo, ma non vizia certamente il contenuto della delega stessa, che richiama anche l'articolo 30 della medesima legge, sicuramente applicabile alle elezioni comunali del Comune di ...

Omissis. 8. Per ragioni logiche conviene soffermarsi sulla seconda ragione di esclusione, derivante dalla mancanza della dichiarazione dei candidati della lista di non versare in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 55 del 1990.

Invero, il testo unico n. 570 del 1960 e successive modifiche, all'articolo 28, espressamente richiede che la dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere la esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990 n. 55.

L'articolo 30 della medesima legge 570 del 1960 commina la riconsiderazione della lista per la quale manca la dichiarazione di cui sopra.

Il ricorrente sostiene che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 141 del 1996, nel dichiarare incostituzionale l'articolo 15, comma 1, lettere a) b) c) e d), nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni comunali di soggetti condannati con sentenza non passata in giudicato e l'incostituzionalità, sempre del medesimo comma, lettera f), nei casi in cui le misure di prevenzione non abbiano carattere definitivo, avrebbe "svuotato" di significato l'intero articolo 15, primo comma, rendendo in tal modo superflua la dichiarazione di cui all'articolo 28 del t.u. 570 del 1960.

L'argomentazione di parte ricorrente, ancorché suggestiva, non risulta convincente.

Innanzitutto vale il dato formale: la Corte costituzionale non ha affatto abrogato in toto il primo comma dell'articolo 15 della legge 55 del 1990, ma unicamente la parte indicata nella citata sentenza.

Pertanto l'articolo 15, primo comma, rimane vigente nell'ordinamento, così come l'articolo 28 del d.P.R. n. 570 del 1960, nella parte in cui prevede la obbligatoria dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui a detto articolo.

Lo stesso ricorrente per la verità è avvertito di tale aspetto, ed infatti, a pagina 13 del ricorso introduttivo, ultimo capoverso, osserva che la "originaria lettura" dell'articolo 15, comma I, della legge 55 del 1990 induceva a ritenere come "pacifico" che le sentenze passate in giudicato, così come le misure di sicurezza definitive, costituissero causa di incandidabilità e ineleggibilità, comportando una limitazione o sospensione dell'elettorato passivo, documentabile dai certificati di iscrizione nelle liste elettorali, prova del godimento dei diritti elettorali attivi e passivi.

In sostanza il ragionamento del ricorrente così si può riassumere: l'articolo 15, comma I, non avrebbe senso se riferito alle sole sentenze passate in giudicato o alle misure di prevenzione definitive, perché si tratterebbe di un elemento comunque desumibile dal certificato di elettorato. Pertanto esso aveva senso solo in riferimento alle sentenze non definitive ovvero alle misure di sicurezza non definitive; ma per tali aspetti detto articolo è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale. Ne discenderebbe la inutilità della presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 28 della legge n. 570 del 1990.

Il ragionamento del ricorrente non può essere condiviso.

Innanzitutto la circostanza che alcune delle condizioni di cui all'articolo 15, comma I, siano desumibili da altra documentazione, non esime il candidato dalla presentazione della dichiarazione, sia in quanto una dichiarazione sottoscritta impegna il sottoscrittore in prima persona, sia in quanto vi potrebbe essere un intervallo temporale tra la esistenza giuridica di una causa impeditiva di cui al citato articolo 15, primo comma, (ad esempio una sentenza di condanna passata in giudicato) e la sua registrazione nei registri degli elettori di un comune, intervallo temporale coperto dalla dichiarazione dell'interessato.

Inoltre nulla vieta dalla legge (nel caso una legge in materia delicata come l'elettorato passivo) di accertare un requisito tramite una pluralità di fonti (le dichiarazioni dell'interessato e il certificato di iscrizione nelle liste elettorali) a maggiore garanzia dell'interesse pubblico.

Infine – e la considerazione risulta decisiva – il certificato di iscrizione nelle liste elettorali riguarda l'elettorato attivo e non quello passivo, non sempre coincidenti.

Quanto fin qui acclarato risulta sufficiente a supportare la legittimità della ricusazione di tutti i candidati della lista e della lista medesima, priva del numero minimo di candidati.

Omissis.